

Sentenza, Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, 10.03.2015, n. 592

**TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA**

Il giorno 10 marzo 2015 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di Giudice monocratico, assistita dal sottoscritto assistente giudiziario, viene chiamata la causa iscritta al n. OMISSIS/2010 R.G. vertente

TRA

CLIENTE

CONTRO

BANCA

OGGETTO: contratto di conto corrente bancario, nullità clausole di capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, pagamento somme.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni spiegate in atti e verbali di causa.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 381 sexies c.p.c.

I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa

IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il **CLIENTE** conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la **BANCA**, esponendo di aver intrattenuto, dall'anno 2001 all'anno 2008, un rapporto di conto corrente ordinario n. *OMISSIS* ed un rapporto di conto anticipi fatture n. *OMISSIS*. Evidenziava che nei rapporti bancari in questione la banca convenuta aveva illegittimamente applicato interessi ultralegali non negoziati, interessi usurari ai sensi della L. n. 108/96, nonché la

capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto e giorni di valuta non pattuiti.

Ciò esposto parte attrice chiedeva che fosse accertata l'illegittimità delle clausole sopra indicate, nonché la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre interessi, con vittoria di spese processuali.

Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la BANCA, che contestava, nel merito, quanto dedotto e domandato ex adverso e chiedeva il rigetto delle avverse domande.

Con ordinanza del 14 giugno 2011, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con la quale veniva demandato al consulente nominato il compito di procedere *"sulla base della documentazione in atti, a rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti, in relazione ai rapporti di conto corrente sopra indicati, procedendo, sulla base degli estratti conto, a: 1) riepilogare tutti i movimenti contabili in esso registrati; 2) rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati e valutando che gli stessi siano corrispondenti a quelli contrattualmente dovuti per ogni singolo periodo di tempo; 3) ricalcolare detto saldo applicando il saggio di interessi convenzionalmente pattuito, sul conto corrente ed il tasso previsto dall'art. 177 TULB sul conto anticipi, in sostituzione di quello convenzionale, espungendo qualsiasi forma di capitalizzazione, ivi compresa quella degli interessi che dal conto anticipi sono trasferiti sul conto corrente, calcolati come sopra indicato e le commissioni di massimo scoperto, ed imputando le rimesse effettuate prima agli interessi contabilizzati trimestralmente, fermo restando il divieto di capitalizzazione e poi al capitale"*.

All'udienza del 22 maggio 2012, il precedente Giudice istruttore - rilevato che il contratto era stato sottoscritto nel 2001 - disponeva la modifica del mandato con riferimento al conto corrente ordinario, prevedendo l'applicazione della capitalizzazione trimestrale.

Con ordinanza del 12 novembre 2013, era disposto il richiamo del c.t.u. *"perché provveda a rideterminare i saldi dei conti oggetto del presente giudizio, applicando anche al conto anticipi, le medesime condizioni dell'ale per il conto corrente ordinario, ferma restando l'espunzione della commissione di massimo scoperto"*.

Sostituito quindi il g.i., all'udienza del 10.03.2015, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281 sexies; c.p.c., questo giudicante pronunciava la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel presente procedimento, in ragione delle domande della parte attrice, si dovranno verificare i dedotti profili di invalidità dei contratti in contesa.

Preliminarmente appare, quindi, opportuna una breve illustrazione dei principi generali cui il Tribunale intende attenersi ai fini della decisione.

Innanzitutto deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta di decadenza dal diritto di contestazione degli estratti di conto corrente.

A tal riguardo, si osserva che per consolidata e condivisibile giurisprudenza, *"la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1839 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino"* (Cass., sez. I, 19 marzo 2007 n. 6514; cfr. Cass., sez. III, 14 giugno 2012 n. 9720).

Relativamente al conto anticipo, si deve osservare che, per quanto riguarda il credito bancario a breve termine, nelle forme consuete di sconto, anticipo su fatture o SBF, si tratta di strumenti che la tecnica bancaria utilizza come modalità per l'erogazione del credito al cliente a fronte dello smobilizzo di crediti commerciali di questi, realizzata nella forma dell'accredito di somme concesso dalla banca a fronte di effetti e ricevute bancarie scontati o anticipati salvo buon fine, oppure

formalmente ceduti, nonché per anticipi su fatture, prevedendosi per ciascuna linea di credito l'accensione di un apposito conto, denominato conto d'ordine o conto d'appoggio o conto ausiliario, che registra le anticipazioni effettuate, poi riversate sul conto ordinario.

Gli interessi a favore dell'istituto di credito relativi all'anticipazione avuta dal cliente vengono addebitati direttamente nel conto corrente di corrispondenza del cedente. Alla scadenza la banca, se riscuote l'importo delle fatture o dei crediti ceduti, accredita sul conto corrente di corrispondenza la differenza tra quanto riscosso e quanto anticipato al cliente, mentre sul conto anticipi addebiterà tale differenza e accrediterà l'importo totale della somma incassata riportando a zero, in tal modo, lo stesso conto anticipi.

Se invece il debitore ceduto, alla scadenza, non provvede al pagamento del debito, l'istituto invita il cliente a pareggiare l'anticipo mediante un versamento diretto sul conto anticipi o un giroconto dal conto corrente di corrispondenza.

Pertanto, emerge che l'anticipazione, realizzata nella prassi bancaria mediante la movimentazione di due o più conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico rapporto senza soluzione di continuità; questi conti non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente, ovvero non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca cliente a mezzo di un unico conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari.

INTERESSI ULTRALEGALI.

Deve sottolinearsi che vi è prova in atti della determinazione per iscritto del tasso di interesse, essendo stato prodotto il contratto di conto corrente ordinario n. OMISSIS sottoscritto in data 6 febbraio 2001.

È pertanto infondata la censura relativa alla presunta illegittimità della clausola che prevedeva il tasso debitore in misura ultralegale. Sul punto è appena il caso di ricordare che *"la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura"* (Cass. n. 603/13).

INTERESSI USURA RI.

L'attrice non ha dato prova dell'addebito di interessi usurari, tenuto conto che quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario producendo tempestivamente in giudizio i decreti ministeriali di riferimento (Cass. n. 8742/2001; sentenza n. 11706/2002, Tribunale Roma, sez. VIII, 08 giugno 2013, n. 12523).

La rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministero del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo, motivo per il quale non può trovare applicazione il principio *jura novit curia*, stabilito dall'art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che contiene l'indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (così, *ex multis*, Cass., 26 giugno 2001, n. 8742, in Giust. civ., 2002, I, p. 116), ragioni per cui l'onere di tempestiva allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati. Ebbene, nel caso di specie, nulla a tal riguardo aveva prodotto o dimostrato tempestivamente la parte interessata.

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DEBITORI, 1283 C.C..

La parte attrice deduce che nel corso del rapporto di conto corrente, oggetto del presente giudizio, la banca convenuta avrebbe illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Al riguardo, deve rilevarsi che secondo l'art. 1283 c.c. gli interessi anatocistici, che sono gli interessi sugli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si trani di interessi dovuti da almeno sei mesi: di conseguenza, in assenza di usi normativi, sono vietate pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi ed interessi infrasemestrali.

I requisiti fondamentali dell'uso normativo sono due: l'uno oggettivo, consistente nell'uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, così agendo, ad una norma giuridica.

Ebbene, è ormai acquisizione consolidata della giurisprudenza di legittimità, quella secondo la quale la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deve reputarsi nulla, in quanto fondata su un uso negoziale non normativo come esige l'art. 1283 c.c., norma che non ammette l'anatocismo in mancanza di usi contrari.

Secondo un primo e risalente orientamento, l'anatocismo nel campo dei rapporti bancari era considerato un uso normativo (Cass., n. 4920/1987; Cass., n. 7571/1992).

Radicalmente opposto risultava l'indirizzo successivamente diventato prevalente: la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo (Cass., 30-03-1 999, n. 3096), essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABT nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinione *juris ac necessitatis*".

Ed ancora "nel rapporto di conto corrente alla banca non può essere riconosciuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, giacché non esiste un uso normativo idoneo a derogare ai limiti legislativi di ammissibilità dell'anatocismo per carenza dell'elemento dell'opinione *juris ac necessitatis*, in quanto i clienti bancari si determinano ad accettare la relativa clausola permissiva soltanto perché inserita nei moduli o formulari contrattuali predisposti dagli istituti di credito le cui clausole, secondo il modello della contrattazione per adesione, non sono oggetto di specifica negoziazione tra le parti".

Come è noto, dopo la svolta del 1999, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando l'art. 120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.L.C.R.) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

Il C.I.C.R., con delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito. Con la delibera in parola, si è reso possibile alle banche continuare ad applicare l'anatocismo trimestrale, seppur condizionata ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.

All'art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. viene dettata la disciplina per i precedenti rapporti disponendo che: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questo contenute entro il 30/16/00 e i relativi effetti si producono o decorrono dal successivo luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/16/00, possono provvedere all'adeguamento in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela o/la prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/11/00. 3. Nel

caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

La generalità delle banche ha provveduto ad effettuare l'adeguamento della periodicità trimestrale degli interessi a credito e a debito, per tutti i rapporti di conto corrente in essere, curandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione nell'estratto conto.

Mentre per i nuovi contratti l'art. 6 della delibera CICR 9.6.200 richiedeva che le "clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto", per i contratti in corso la norma transitoria dell'art. 7 prevedeva che l'adeguamento dovesse essere esplicitamente approvato dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Per i contratti stipulati precedentemente alla Delibera, all'assenza di capitalizzazione, o alla capitalizzazione annuale, conseguenti alla nullità della clausola anatocistica, si è venuta a sostituire una capitalizzazione trimestrale, con un peggioramento delle condizioni. Il richiamo alle "condizioni precedentemente applicate", riportato nell'art. 7 della Delibera, non può essere riferito all'illegittima capitalizzazione trimestrale, ma deve essere riportato alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente precedentemente alla Delibera stessa. In tali circostanze, in presenza di una modifica peggiorativa, sino al riscontro di un'esplicita approvazione del cliente, si ritiene che perdurino gli effetti della nullità.

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto '99 n. 342, è venuta meno la possibilità per il CICR di sanare la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente.

Giova ricordare, infatti, che, dopo le menzionate sentenze della Cassazione del '99, che avevano sancito l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale praticato dalle banche, il Governo era intervenuto con l'art. 25 del D. Lgs. 342/99, stabilendo una sanatoria delle clausole anatocistiche stipulate si no a quel momento e l'adeguamento di una pari periodicità degli interessi a debito e a credito. Più in particolare, con l'art. 25 in parola si è intervenuti sull'art. 120 del T.U.B.:

- modificando, con il comma 1, la rubrica;
- aggiungendo, con il comma 2, un secondo comma all'art. 120 che prevede l'anatocismo nel rispetto della pari periodicità;
- prevedendo, con il comma 3, la disciplina transitoria e di sanatoria.

Successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo, interveniva la Delibera CICR dell'8/2/00 che, nel prevedere appunto l'uniforme periodicità delle condizioni di conto, disciplinava all'art. 7, le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera stessa, prevedendone l'adeguamento alla nuova disciplina e stabilendo peraltro una specifica approvazione per iscritto della clientela solo per la circostanza di modifiche comportanti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Con la sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta il successivo 17 ottobre 2000, è stata dichiarata l'illegittimità del 3 comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 e conseguentemente è venuto meno il presupposto legittimante l'art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell'entrata in vigore della Delibera stessa. Né il 2 comma dell'art. 25 conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.

Di riflesso, per i rapporti precedenti, si rende necessario che le nuove clausole di capitalizzazione siano oggetto di approvazione scritta del cliente, risultando illegittimo l'adeguamento in via generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela. Per effetto della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, le clausole anatocistiche restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa

Sentenza, Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, 10.03.2015, n. 592

anteriormente in vigore. Al riguardo la Cassazione a Sezioni Unite (n. 21095/04) ha avuto modo di precisare: "in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Così., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anotecistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successioni delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ.". Nella stessa sentenza la Cassazione ha definitivamente sancito la illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti degli istituti bancari, anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale espresso nelle menzionate sentenze della Cassazione del '99.

Dai richiamati interventi consegue che, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/00, senza un'approvazione scritta del cliente, la modifica introdotta dalla banca, come indicato nell'art. 7 della Delibera, risulta priva di valore: diversamente si verrebbe a sanare, senza alcun intervento pattizio, la nullità della clausola anatocistica.

Ciò premesso, osserva il giudicante, con riferimento al caso di specie, la clausola di capitalizzazione trimestrale deve ritenersi valida ed efficace afferendo ad un contratto sottoscritto in data 6 febbraio 2001, successivo alla delibera del CIGB del 9.2.2000, in quanto pattuita a condizione di reciprocità.

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO.

Alla fattispecie *sub iudice* avente ad oggetto un rapporto instaurato nel febbraio 2001 non è applicabile la L. 28.1.2009 n. 2, né i successivi interventi legislativi: L. 28 gennaio 2009, n. 2 art. 2 Bis e D.L. 20112011 (c.d. "Salva Italia", che ha introdotto l'art. 117-bis T.U.L.B.) pertanto il Giudicante ritiene di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale e dottrinale pregresso che considera tale trasferimento patrimoniale nullo per mancanza di causa.

Si tratta di un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolata normalmente applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso.

La stessa funzione della commissione risulta incerta.

Secondo una tesi, essa remunera il maggior rischio assunto dalla banca a seguito dell'utilizzazione della somma messa a disposizione con l'anticipazione.

Secondo un diverso orientamento, invece, la commissione mira a compensare il semplice fatto della tenuta a disposizione di una determinata somma a favore del debitore. L'anticipazione bancaria, detta comunemente fido, infatti, consente al debitore di avere a disposizione una determinata somma e di poterla utilizzare, nei limiti dell'ammontare e del tempo prestabiliti, quando e nella misura voluta. Ne consegue che la banca avrebbe diritto a percepire: l'interesse remuneratorio sulle somme effettivamente utilizzate e per il periodo di effettivo utilizzo e la commissione di massimo scoperto per le somme rimaste inutilizzate, ma comunque tenute a disposizione del cliente, e per il periodo di effettiva messa a disposizione di tali somme.

Tale funzione, tuttavia, non sembra congruente con le modalità di calcolo utilizzate correntemente dalle banche, che tendono a considerare la commissione un onere ulteriore a carico del cliente, del tutto avulso dalla funzione che dovrebbe svolgere.

Pertanto, un orientamento delle Corti di merito, cui ritiene di aderire questo giudice, alla luce di questo scollamento fra la causa della commissione e le sue concrete modalità di calcolo, perviene alla conclusione di ritenere nulla la commissione di massimo scoperto per carenza di causa.

Sentenza, Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, 10.03.2015, n. 592

Ciò premesso, nel merito in base alla documentazione prodotta in atti e alle risultanze della CTU, si può affermare che il cliente ha sottoscritto in data 6 febbraio 2001 il contratto di conto corrente ordinario n. *OMISSIS*; è stato possibile accertare le movimentazioni bancarie dal 6 febbraio 2001 al 31 dicembre 2008 (data di chiusura) in base agli estratti conto prodotti in giudizio; in relazione al rapporto di conto anticipi fatture n. *OMISSIS*, sono stati prodotti gli estratti conto relativi al periodo dal 28 dicembre 2001 al 31 dicembre 2008. Il consulente ha evidenziato che è emersa la mancanza dell'estratto del conto n. 36091 per il 1° trimestre dell'anno 2002.

In sede di sottoscrizione del contratto n. 36091, le parti hanno convenuto, per quanto riguarda il saggio di interessi convenzionalmente pattuito, che il tasso a credito era del 1,50%, il tasso a debito (scoperto transitorio) era del 14,75%, la commissione di massimo scoperto era del 0,75%.

Ne consegue che le spese e commissioni, i tassi di interesse ultralegali, i giorni valuta sono stati legittimamente applicati dalla Banca convenuta in esecuzione degli accordi validamente intercorsi con la società attrice.

Dalla disamina degli estratti conto l'ausiliario ha verificato che la banca ha esercitato lo *ius variandi* previsto dall'art. 11. 8 T.U.B.. Il contratto di conto corrente prevede all'art. 15 (clausola specificamente approvata) la possibilità per la banca di modificare, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche del rapporto. Al riguardo si deve evidenziare che parte attrice non ha mai specificamente contestato in citazione e negli atti successivi l'illegittimo esercizio dello *ius variandi* da parte della Banca e le comunicazioni relative alle variazioni delle condizioni sono state rilevate dagli estratti conto prodotti in atti. La clausola di capitalizzazione trimestrale deve ritenersi valida ed efficace afferendo ad un contratto sottoscritto in data 6 febbraio 2001, successivo alla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, in quanto pattuita a condizione di reciprocità.

Orbene, l'applicazione dei superiori criteri direttivi è stata effettuata dal CTU nella relazione di consulenza integrativa depositata in data 31 marzo 2014. In base a tali criteri e calcoli il consulente, imputando le rimesse della società correntista dapprima agli interessi trimestralmente contabilizzati e poi al capitale, ha accertato che, dalla rielaborazione del rapporto n. *OMISSIS*, è emerso, alla data del 31 dicembre 2008, un saldo a debito per la società correntista pari ad euro 376.803,33; dalla rielaborazione del rapporto n. *OMISSIS*, è emerso un saldo a credito per la correntista, alla data del 31 dicembre 2008, pari ad euro 293.473, 18, partendo dal primo saldo utile (euro 90.948,23 all'1 aprile 2002), e dovendosi intendere per saldo utile il primo saldo da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità fino alla chiusura del conto.

Il saldo netto delle due posizioni esprime un debito della società correntista, alla data del 31 dicembre 2008, pari ad euro 83.330,15.

Per le ragioni sopra esposte, risultando un saldo passivo per il correntista va rigettata la domanda di condanna avanzata da parte attrice posto che è stato accertato un credito della banca, la quale tuttavia non ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della società attrice al pagamento del saldo debitorio risultante in base ai conteggi del CTU.

Equo appare, in ragione delle superiori argomentazioni, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte, e dell'accertato saldo a debito della società correntista, compensare tra le parti le spese processuali e condannare parte attrice al pagamento del residuo in favore della parte convenuta.

Nella stessa misura debbono essere ripartite le spese di consulenza, con ogni conseguente restituzione a favore di colui al carico del quale è stata posta l'anticipazione.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, 10.03.2015, n. 592

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accerta e dichiara, per le causali esposte in motivazione, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto apposte sui contratti bancari intercorsi tra le parti.

2. Accerta che alla data del 31 dicembre 2008 il saldo di conto corrente in questione ammontava ad euro 83.330,15 a debito per il correntista.

3. Rigetta tutte le altre domande proposte da parte attrice. .

4. Liquidava le spese di lite nella somma di € 587,87 per spese vive ed € 8.400,00 per compensi;

5. Compensa le suddette spese;

6. Condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, oltre spese generali, IVA e Cassa se dovute.

7. Pone le spese di consulenza per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta, ordinando le conseguenziali restituzioni.

Così deciso in Messina, 10.03.2015.

Il Cancelliere Il Giudice

EX PARTE CREDITORIS

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*